

(N. 2358)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 18 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3277)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 DICEMBRE 1957

Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al personale di ruolo già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 19, si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'articolo 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennità

di funzione o assegno perequativo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

#### Art. 2.

Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente articolo 1, il trattamento economico a titolo di stipendio è fissato, con effetto dal 1° luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella.

Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli articoli 1, 3° e 5° comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

#### Art. 3.

Per il personale contemplato nel precedente articolo 2 l'assegno perequativo concesso con l'articolo 4 del decreto interministeriale numero 141494 in data 13 settembre 1951, conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, è soppresso dal 1° luglio 1956.

#### Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO.

## CONGLOBAMENTO TOTALE DAL 1° LUGLIO 1956.

## STIPENDIO ANNUO LORDO INIZIALE.

## Personale straordinario di 1ª categoria:

già parificato al grado IX del contratto tipo coloniale . . . . .	L.	702.000
già parificato al grado X del contratto tipo coloniale . . . . .	»	606.000
già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale . . . . .	»	528.000

## Personale straordinario di 2ª categoria:

già parificato al grado IX del contratto tipo coloniale . . . . .	L.	678.000
già parificato al grado X del contratto tipo coloniale . . . . .	»	582.000
già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale . . . . .	»	510.000

## Personale straordinario di 3ª categoria:

già parificato al grado XI del contratto tipo coloniale . . . . .	L.	504.000
già parificato al grado XII del contratto tipo coloniale . . . . .	»	456.000
già parificato al grado XIII del contratto tipo coloniale . . . . .	»	426.000

## Personale straordinario di 4ª categoria:

già parificato alla classe 1ª del contratto tipo coloniale . . . . .	L.	468.000
già parificato alla classe 2ª del contratto tipo coloniale . . . . .	»	438.000
già parificato alla classe 3ª del contratto tipo coloniale . . . . .	»	414.000